

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6854

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORESTE ROSSI, ALBORGHETTI, BALLAMAN, BALOCCHI, CAPARINI, CÈ, CHINCARINI, COVRE, GUIDO DUSSIN, FONTAN, MARTINELLI, PAROLO, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Istituzione del fondo per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici

Presentata il 9 marzo 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La penisola italiana è caratterizzata dalla diffusa presenza di aree collinari e montane che, nel loro complesso, coprono il 76,8 per cento del territorio nazionale. Dal secondo dopoguerra ad oggi, lo sviluppo economico ha determinato una progressiva e sensibile riduzione del personale addetto all'agricoltura. Le aree orograficamente più difficili sono state le prime ad essere abbandonate, con il risultato che, oggi, abbiamo vaste aree del Paese nelle quali, da decenni, non viene svolta alcuna cura, o manutenzione, né delle superfici boscate, né delle sistemazioni idrauliche agrarie. Gli effetti di questo stato di cose sono sotto gli occhi di tutti: ogni anno, il sopraggiungere delle stagioni piovose è immancabilmente accompa-

gnato dal verificarsi di eventi calamitosi che producono rilevanti danni diretti ed indiretti alla collettività.

Ciò considerato, la presente proposta di legge propone di inserire le misure di salvaguardia e di ripristino degli assetti idrogeologici all'interno della politica economica nazionale, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo, mediante il quale trasferire risorse da destinare all'attuazione di specifici interventi a livello locale, secondo criteri e procedure di efficienza, decisamente innovativi rispetto a quanto previsto, fino ad oggi, dal nostro ordinamento.

Considerate l'importanza e l'urgenza degli interventi che si propone di attuare, si raccomanda la sollecita approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il fondo per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici, di seguito denominato « fondo ».

2. Le dotazioni del fondo sono annualmente determinate, su base triennale, con la legge finanziaria, in misura proporzionale, e comunque non inferiore al 10 per cento dell'entità media annua dei danni prodotti da eventi calamitosi, riconducibili a fenomeni di degrado delle risorse ambientali e degli assetti idrogeologici, stimata, a livello nazionale, in riferimento al triennio precedente l'anno in cui le suddette dotazioni finanziarie sono determinate.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede, con proprio decreto, a ripartire le dotazioni finanziarie di cui al comma 2 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato in base a criteri che, per le singole regioni e province autonome, tengano conto: dell'incidenza delle aree collinari e montane e della superficie forestale in rapporto alla superficie territoriale; del grado di spopolamento delle zone rurali, in genere, e di quelle montane, in particolare; del numero degli eventi calamitosi riconducibili a fenomeni di degrado delle risorse ambientali e degli assetti idrogeologici verificatisi nel triennio precedente all'effettuazione del riparto medesimo.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono trasferite, con vincolo di destinazione, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che, ferma restando la possibilità di delegare ad

altri enti le funzioni di cui alla presente legge, hanno l'obbligo di impiegare tali risorse per l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia ed al ripristino degli assetti idrogeologici.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione illustrativa degli interventi realizzati in attuazione della presente legge nell'anno precedente e di quelli che si intendono realizzare nell'anno in corso. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'ambiente provvede ad elaborare un rapporto riassuntivo degli interventi attuati dalle regioni e dalle province autonome e trasmette tale rapporto alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Le regioni e le province autonome che risultano inadempienti agli obblighi di cui al comma 6 sono escluse dal riparto dei fondi di cui alla presente legge dell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'inadempienza medesima. Le risorse finanziarie trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano essere state utilizzate entro due anni dalla loro assegnazione sono riasorbite nel fondo e ripartite tra il complesso delle regioni e delle province autonome, in funzione della loro capacità di spesa, misurata dal rapporto tra le risorse ricevute e quelle effettivamente erogate.

8. Per la dotazione finanziaria è istituita una specifica unità Previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

